

**VERBALE DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL  
FONDO REGIONALE PER IL COMPARTO EDILE ARTIGIANO**

(Ai sensi dell'art.4 C.C.R.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 30 luglio 2013)

- Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia  
Gruppo Regionale "Edilizia ed Affini"
  
- CNA Friuli Venezia Giulia  
CNA Costruzioni Friuli Venezia Giulia

e

- FENEAL - UIL Friuli Venezia Giulia
- FILCA - CISL Friuli Venezia Giulia,
- FILLEA - CGIL Friuli Venezia Giulia

**Premesso che**

- l'art. 4 del C.C.R.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia del 30 luglio 2013 prevede l'istituzione di un "Fondo Regionale per il Comparto Edile Artigiano" (di seguito indicato come "Fondo");
- il suddetto C.C.R.L. demanda ad uno specifico ed ulteriore accordo tra le Parti la puntuale regolamentazione delle attività del Fondo;

**convengono e stipulano quanto segue**

1. L'attività del Fondo è finalizzata a finanziare le spese di funzionamento delle Commissioni Bilaterali di Conciliazione di cui al successivo punto 10 e seguenti. Altresì possono essere finanziati progetti di ottimizzazione della qualità del lavoro e della produttività delle imprese edili ed affini che applicano il C.C.R.L. operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
  
2. Il Fondo viene alimentato da un contributo annuo pari a 8,00 (otto/zerozero) euro per ogni lavoratore, operaio o impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal mese di novembre 2013, da parte delle imprese che adottano il contratto di cui alla premessa.

**Nota congiunta della Parti a verbale:**

**Il versamento relativo all'annualità 2013 dovrà essere effettuato entro il mese di settembre 2014 relativamente al numero di dipendenti in forza nel mese di agosto 2014.**

3. Il numero dei dipendenti viene rilevato dal Libro Unico del Lavoro e l'importo previsto viene versato per l'intero ammontare anche per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Sono altresì conteggiati i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente in forza alla data del 30 novembre. Sono invece esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo e vengono conteggiati i lavoratori sostituiti.
4. Le quote di cui al precedente punto 2. vengono versate dall'impresa alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa, per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. Sul M.U.T. l'impresa deve indicare il numero dei dipendenti, calcolato così come previsto nei precedenti punti 2. e 3., comprensivo di coloro che al 30 novembre prestano servizio in province diverse da quelle della sede dell'impresa. Le Casse Edili Provinciali provvederanno a comunicare entro il 31 marzo dell'anno successivo i dati contabili relativi al Fondo al Comitato di cui al successivo punto 6. La prima rendicontazione, relativa agli anni 2013 e 2014, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2015.
5. Resta inteso che le Casse Edili sono manlevate da qualsivoglia responsabilità circa i comportamenti infedeli od omissivi da parte delle imprese tenute al versamento secondo misura e quantità previste dal presente accordo istitutivo del Fondo, come sono altresì sollevate da ogni responsabilità conseguente o derivante dall'applicazione dell'accordo.
6. La gestione del Fondo viene affidata ad un Comitato Regionale Bilaterale formato pariteticamente da n.6 membri di cui n.2 espressi da Confartigianato Imprese FVG, n.1 da C.N.A. FVG, n.1 da FeNEAL-UIL FVG, n.1 da FILCA-CISL FVG e n.1 dal FILLEA-CGIL. I membri di espressione datoriale designano unitariamente un Coordinatore e quelli di espressione sindacale un Vicecoordinatore. Le designazioni dovranno essere effettuate e comunicate alla Segreteria del Fondo entro il 30 giugno 2014.
7. Al Comitato di cui al precedente punto 6. vengono affidati compiti di gestione contabile del Fondo, di deliberazione sulle quote da trasferire per il finanziamento delle attività, di elaborazione dei progetti di cui al precedente punto 1., di esame, approvazione e delibera su finanziamenti di progetti presentati dalle Associazioni Datoriali e/o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.R.L. di cui alla premessa, di coordinamento dell'attività delle Commissioni di Conciliazione di cui al successivo punto 10 e seguenti. Le Parti firmatarie del C.C.R.L. potranno affidare al Comitato ogni altro compito inerente la gestione dell'attività istituzionale.
8. Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore hanno il compito di convocare congiuntamente il Comitato ogniqualvolta ne ravvisino la necessità e comunque non meno di due volte all'anno. Il verbale delle riunioni, redatto dalla Segreteria del Fondo, dovrà essere sottoscritto dal Coordinatore e dal Vicecoordinatore che dovranno poi rendere operative le decisioni assunte dal Comitato stesso. Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore possono delegare occasionalmente e temporaneamente le loro funzioni, o parti di esse, ad un componente del Comitato rispettivamente di espressione datoriale e sindacale.
9. La Segreteria del Comitato ha sede a Trieste presso gli uffici di Confartigianato Imprese FVG, Via del Coroneo n.6. La sede operativa del Comitato, dove si svolgono le riunioni, è presso gli uffici di Confartigianato in Udine.

10. Nell'ambito dell'attività del Fondo vengono istituite n.4 Commissioni Bilaterali di Conciliazione che hanno rispettivamente sede presso le Casse Edili Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
11. Ogni Commissione è composta pariteticamente da n.6 membri di cui n.2 espressi da Confartigianato Imprese FVG, n.1 da C.N.A. FVG, n.1 da FeNEAL-UIL FVG, n.1 da FILCA-CISL FVG e n.1 dal FILLEA-CGIL. I membri di espressione datoriale designano unitariamente un Coordinatore e quelli di espressione sindacale un Vicecoordinatore. Le designazioni dovranno essere effettuate e comunicate alla Segreteria del Fondo entro il 30 giugno 2014.
12. Le Commissioni di cui al precedente punto 10. hanno il compito di esaminare, e possibilmente risolvere, le controversie individuali e/o collettive di lavoro instauratesi tra i lavoratori e le imprese che adottano il C.C.R.L. indicato nella premessa del presente accordo.
13. Le Commissioni di cui al precedente punto 10. devono intendersi a tutti gli effetti quali "sedi sindacali per il tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro" previste dall'art.412 ter c.p.c.. Alle procedure di conciliazione in sede sindacale vengono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 409 e 411 c.p.c.
14. In caso di vertenza di lavoro, la Commissione sarà interessata dalla singola parte (lavoratore/datore di lavoro) che intende promuovere il tentativo di conciliazione, tramite una richiesta scritta, eventualmente corredata da documentazione inerente il rapporto di lavoro, da inviare alla Commissione di Conciliazione presso la Cassa edile sede di pertinenza. A seguito di tale istanza il Coordinatore, o in caso di impedimento, il Vicecoordinatore, provvederà a convocare la Commissione e le parti nel più breve tempo possibile.
15. È territorialmente competente la Commissione del luogo dove si è prevalentemente svolto il rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore abbia prestato il proprio lavoro in più cantieri della regione, è competente la Commissione del luogo ove l'azienda ha la sede legale.
16. La convocazione dei Componenti della Commissione alle riunioni, qualora non sia fissato un giorno prestabilito della settimana o non venga fissato di volta in volta, verrà effettuata utilizzando il fax, la posta elettronica o la PEC.
17. Qualora la Commissione lo ritenesse verrà inviata comunicazione ai Componenti la Commissione stessa almeno sei giorni prima della data della riunione a mezzo di raccomandata o fax o posta elettronica o PEC, o comunque con ogni altro mezzo di comunicazione che ne assicuri l'avvenuta ricezione.
18. Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno 2 dei componenti, di cui almeno uno di espressione datoriale e almeno uno di espressione sindacale. Le decisioni verranno assunte all'unanimità dei presenti.
19. In sede di discussione della vertenza il lavoratore ed il datore di lavoro potranno essere assistiti da un professionista o da un rappresentante sindacale di propria fiducia, o essere

rappresentati dagli stessi con specifica delega scritta con firma autografa accompagnata dalla copia di un valido documento di identità.

20. Del risultato raggiunto dalla mediazione della Commissione in sede di conciliazione, sia positivo che negativo, verrà redatto apposito processo verbale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti interessate alla controversia (o dai loro rappresentanti delegati) e dai membri della Commissione presenti. Copia del verbale sarà consegnata alle parti in causa per gli usi consentiti dalla legge; una copia sarà conservata nell'archivio della Commissione presso la Cassa Edile. Il processo verbale, in ottemperanza a quanto disposto dall'ultima comma dell'art. 411 c.p.c. sarà depositato, a richiesta di una delle parti, a cura del Coordinatore della Commissione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio per il successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.
21. Nel caso in cui la composizione di una controversia comporti l'interpretazione di una norma contrattuale, la Commissione si impegna, raggiunto o meno l'accordo in via transattiva, ad interessare la Commissione Paritetica prevista dall'art. 21 del C.C.R.L. edilizia artigiani al fine di sollecitare una definizione chiara della norma in questione.
22. Le Parti si impegnano ad informare dei contenuti del presente accordo i lavoratori, i titolari delle aziende, le strutture sindacali territoriali della categoria, gli uffici vertenze di lavoro, i consulenti del lavoro ed ogni altro Ente interessato.
23. La sede e la procedura di conciliazione prevista dal presente accordo devono considerarsi preferenziali anche rispetto a quelle di attivazione delle Commissioni di Conciliazione aventi sede presso le Direzioni Territoriali del Lavoro. In tal senso sono impegnate tutte le strutture sindacali della categoria, compresi gli uffici vertenze di lavoro, che operano nella regione Friuli Venezia Giulia.

FILLEA - CGIL FVG

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG  
"Edilizia ed Affini"

FILCA – CISL FVG

CNA Costruzioni FVG

FENEAL - UIL FVG

Udine, 12 maggio 2014